

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – Denominazione.

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia e ss.mm.ii. l'Ente del Terzo Settore denominato:

LA CASA DI PAOLO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 2 – Durata e sede.

L'Associazione ha durata illimitata. L'associazione ha sede legale in 21100 Varese, Via Procaccini n. 10. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Statuto.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della

franceschi

de

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

Minore

legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni, che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

ART. 4 – Finalità.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere iniziative di carattere educativo e formativo rivolte a bambini e ragazzi;
- b) creare uno spazio compiti pomeridiano volto alla sperimentazione di un metodo di studio efficace ed allo sviluppo dell'autonomia nella gestione scolastica;
- c) promuovere iniziative di consulenza, formazione, informazione e confronto;
- d) promuovere processi di formazione ed integrazione a favore dei bambini e delle famiglie con bisogni speciali attraverso spazi extrascolastici e con esperienza di comunità;
- e) promuovere attività volte al miglioramento del benessere della popolazione in età scolare con specifico contrasto alla povertà educativa ed alla dispersione scolastica.

fig. 10

Maria
Pierluigi
Francesca
Giacca
Antonio

Valeria
Giovanna
Gianluca
Luigi
Piero

ART. 5 - Attività.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'organizzazione, ex art. 5 D. Lgs. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare l'associazione si propone di:

- a) organizzazione e gestione di classi di doposcuola ed accompagnamento alla crescita rivolte a soggetti dai 6 ai 20 anni di età;

figlio

don

Maria

Francesca

Anna

Francesca

Veronica

Luciano

Luciano

Luciano

- b) organizzazione e gestione di attività di implementazione e apprendimento del metodo di studio con particolare riferimento ai soggetti DSA;
- c) organizzazione e gestione di eventi di carattere culturale e ricreativo con temi riguardanti la genitorialità e l'orientamento scolastico;
- d) organizzazione e gestione di un centro estivo per ragazzi;
- e) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

ART. 6 – Attività diverse.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 7 – Soci e ammissione.

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice Presidente, i quali possono deliberare in

figlio

don

Maria

putato

M. B.

Am.

Amministratore

Verde

Amministratore

Adunsi

Amministratore

Amministratore

merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono aderire all'as-
 sociazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzio-
 nali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione può prevedere come associati
 anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che
 il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di
 promozione sociale associate. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non
 può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Per i minori è ne-
 cessario l'assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. L'ammissione alla associazione è
 deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli as-
 sociati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la
 deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la co-
 municazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il
 Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
 La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione
 della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in
 maniera formale, la struttura dell'associazione stessa, i suoi diritti, relativi alla struttura
 democratica, che regola la vita associativa, e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre
 messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. Lo stesso godrà,
 in attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo, che delibererà l'accettazione dei
 nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato. Qualora la richiesta di
 associazione non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo, saranno fatti salvi, per il pe-
 riodo intercorso tra l'ammissione e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione
 della qualifica di socio e, in particolare, il diritto di voto nelle assemblee. È ammesso entro
 60 giorni il ricorso all'Assemblea e, in tal caso, la delibera di mancata ammissione, resta
 sospesa sino alla decisione assembleare.

Pignotti
 Miro

Mottis
 Pignotti

Mottis
 Pignotti

Pignotti

Pignotti

Pignotti

Pignotti

Pignotti

Pignotti

Non è ammessa la qualifica di socio temporaneo. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova per effetto del versamento della quota associativa. La quota sociale è intrasmissibile, se non per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 8 – Diritti e obblighi dei soci.

I soci hanno pari diritti e doveri, in particolare hanno il diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; c) utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; g) consultare i libri sociali e prendere visione dei rendiconti, secondo le regole stabilite dal presente statuto; e) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I soci hanno l'obbligo di: a) rispettare lo Statuto Sociale, le sue finalità e l'eventuale regolamento interno; b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per: a) morte; b) recesso, formalizzato per iscritto; c) esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. La delibera del consiglio direttivo

bigliu



Matteo Minore
Pierluigi Venturi
Francesco M.lli.
Giacca Anzani
Domenico A. Pavesi

Roberto Pini
Eugenio Bussone
Adunio Basso
Luisa Venturi
Piero Basso

che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 10 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 – Organi Sociali.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;

30 giorni

Michele Murolo

funzione

Francesco M. M.

Giuseppe M. M.

Vicepresidente
Consiglio Direttivo
Presidente
Consiglio Direttivo
Presidente

d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

Il Collegio dei Garanti, se nominato.

Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 12 – Assemblea.

L'Assemblea è sovrana. Essa è costituita da tutti gli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un socio designato dai convenuti dell'Assemblea stessa. Previa convocazione da parte del Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione scritta e avviso affisso all'albo almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, l'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 di dicembre, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore; i verbali

orig. aut.

Matteo Morone

Luca Piantoni

Francesco M. M.

Anna Ant.

Roberto Spennet

Valerio P.

Eugenio D.

Roberto

Luigi V.

Roberto

dell'Assemblea sono conservati presso la sede dell'associazione e possono visionati dagli associati.

ART. 13 – Compiti dell'Assemblea.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approva bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 – Assemblea ordinaria.

Handwritten signatures and stamps:

- Vertical signature: *Antonio Minerva*
- Signature: *Antonio Venturi*
- Signature: *Franco Mott.*
- Signature: *Giulio Anz.*
- Signature: *Antonio Fracant.*
- Stamp: *Ente Direzionale Provinciale di Venezia*
- Signature: *Vittorio*
- Signature: *Eugenio Brus.*
- Signature: *Antonio*
- Signature: *Luise*
- Signature: *Principe*

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti.

ART. 15 – Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in terza convocazione l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

ART. 16 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, inclusi il Presidente e il Vicepresidente ed è nominato dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione. Il Consiglio

fig. onari

sever

Manno

Monte Verde

Francesco M. G.

Giuseppe Anz.

Antonio Di Marco

Vittorio

Superior

Stefano

Luigi

Principale

direttivo dura in carica quattro anni e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assem-

blea. In particolare, tra gli altri compiti: a) amministra l'Associazione; b) attua le delibera-

zioni dell'assemblea; c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio so-

ciale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti pre-

visti dalla legge; d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell'esercizio; e) delibera in ordine agli atti e contratti ine-

renti alle attività associative; f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di

cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g)

disciplina l'ammissione degli associati, secondo le modalità previste nell'apposito Rego-

lamento, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; h) documenta il carattere

secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai

sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; i) stabilisce i limiti

massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei componenti del

Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo

è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta

la maggioranza dei componenti dello stesso. Il potere di rappresentanza attribuito ai con-

siglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non

iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

regionale

Minore

Minore

Funzione

Funzione

Funzione

Funzione

Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto.

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono

in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 17 - Cariche sociali.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni,

nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in

nome e per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assem-

blea. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere

riconfermato. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quat-

tro anni, e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del man-

dato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la mag-

gioranza dei presenti. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi

membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impos

sibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Segretario collabora alla gestione dell'Asso

ciazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministra

tivi.

ART. 18 – Organo di controllo.

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti

previsti dall'art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga

opportuno.

Vorstellung	Motus Minor	seus	significat
Erkenntnis	Intellectus		
Qualität	Francis M. L.		
Quantität	Francis M. L.		
Verhältnis	Francis M. L.		
Wahrnehmung	Francis M. L.		

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 – Libri sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni

Autografo
M. Mura
Peretto
F. Mura
G. Mura
P. Mura

Autografo
Consiglio Direttivo
Adunanze
Deliberazioni
Presupposti

dell'Assemblea dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 21 – Divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

peripost

des
ottavia Minore
pubblicità
Francesca Motta
Gianni Anselmi
Patrizia Rognoni
Valentina
Luciana Bressa
Orlando
di S. Benelli
Primo

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – Rendiconto d'esercizio.

I documenti di rendicontazione economica consuntiva dell'Associazione sono annuali e decorrono 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. L'esercizio finanziario va dal primo Settembre al trentuno Agosto di ogni anno.

ART. 23 – Bilancio sociale.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. L'esercizio finanziario va dal primo Settembre al trentuno Agosto di ogni anno.

Consiglio Direttivo
Approvato

Minore

Procuratore

Francesco

Amministratore

Procuratore

Procuratore

Procuratore

Procuratore

Procuratore

Procuratore

e dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Collegio arbitrale.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, I componenti del Collegio Arbitrale sono designati, rispettivamente, uno ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d'ora per allora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

ART. 28 - Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Varese, il 01 Giugno 2024.

Firme:

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Ufficio Territoriale di Varese

Registrato a Varese il 27/06/2024

N° 528 Serie 3 A.U.A.

PER DELIBERA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO

Antonio

Due righe

Mario

Federico

Federico

Antonio

Mario

Federico

Federico

Antonio

